

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI  
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA  
N. 2, DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO  
AGROALIMENTARE DI MILANO.**

**C.I.G.: 90136023AD.**

**C.U.P.: J48C19000050007.**

**R.U.P.: ING. IVAN CALIMANI.**

**TRA**

**SO.GE.M.I. S.P.A.** – Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede legale in Milano, alla via Cesare Lombroso, n. 54 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche "**Stazione Appaltante**";

- da un lato -

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ - C.F. e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, *[(eventuale) in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con [●], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [●], racc. [●] del Notaio [●] di [●]]*, di seguito indicata anche "**Appaltatore**";

di seguito indicati anche disgiuntamente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**".

- dall'altro lato -

**PREMESSO CHE**

- in data 24 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante ha deliberato di indire una procedura di Gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all'individuazione dell'Affidatario dei lavori di realizzazione del del nuovo Padiglione Ortofrutta n. 2, da realizzarsi all'interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano,

gestito dalla Stazione Appaltante (di seguito anche “**Nuovo Padiglione Ortofrutta 2**” o “**N.P.O. N. 2**”);

- in data 15 dicembre 2021 è stata indetta la procedura di Gara di cui al precedente punto;
- entro il termine stabilito nel Bando Integrale di Gara sono pervenute n. \_\_ offerte;
- al termine della predetta procedura, l’Appaltatore, classificatosi primo nella graduatoria di gara - al positivo esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara (ivi inclusi i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii (di seguito anche il “**Codice dei Contratti Pubblici**”) e di qualificazione ai sensi dell’art. 84 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici) - è stato individuato quale aggiudicatario dell’appalto per l’esecuzione dei lavori *de quo*;
- in data \_\_\_\_\_ la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva la procedura di gara in favore dell’Appaltatore, che ha offerto un ribasso del \_\_% sull’importo posto a base d’asta;
- l’Appaltatore è pienamente consapevole dell’importanza per l’attività della Stazione Appaltante che l’appalto oggetto del presente Contratto sia eseguito con tempestività e nel pieno rispetto del Contratto (come di seguito definito), anche al fine di evitare l’esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie di terzi concessionari o, comunque, fruitori di spazi, locali o impianti all’interno dei Mercati all’Ingrosso;
- l’Appaltatore, accettando l’appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all’incarico affidatogli e garantire l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, con organizzazione dei mezzi necessari e di impegnarsi a mantenerli per tutta la durata del presente Contratto;

- è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente contratto di appalto (di seguito anche “**Contratto**”).

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Definizioni**

Ai fini del presente Contratto, i termini qui di seguito definiti avranno il significato di seguito specificato:

<b>Capitolato Generale</b>	Indica il Capitolato d'Appalto Generale del Ministero LL.PP., per le parti ancora in vigore
<b>Capitolato Speciale d'Appalto o CSA</b>	indica il capitolato speciale d'appalto allegato al presente Contratto e relativi allegati
<b>Direttore dei Lavori</b>	Indica la persona, individuata dalla Stazione Appaltante, responsabile dell'ufficio Direzioni Lavori.
<b>Direzione Lavori</b>	indica l'ufficio istituito dalla Stazione Appaltante per il controllo dell'esecuzione del presente Contratto sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori.
<b>Verbale di Consegna</b>	Indica il verbale di consegna che verrà sottoscritto tra le Parti alla consegna dei lavori relativi alla realizzazione dell'NPO2

**Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta l'esecuzione dei lavori – comprensivi di tutte le opere, forniture e prestazioni connesse, conseguenti e comunque necessarie – afferenti alla realizzazione del Nuovo Padiglione Ortofrutta 2 gestito dalla Stazione Appaltante, in piena conformità con quanto previsto nel presente Contratto, negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara.

Il progetto esecutivo del Nuovo Padiglione Ortofrutta 2 è stato sviluppato come da art. 23 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii (nel seguito "Codice dei Contratti Pubblici") e artt. 33-43, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010.

In particolare, in conformità al progetto posto a base di gara, l'appalto comprende:

- Intervento di bonifica MCA e FAV
- esecuzione della demolizione degli edifici esistenti nell'area
- realizzazione delle reti di sottoservizi e opere di invarianza idraulica;
- realizzazione del Nuovo Padiglione Ortofrutta 2 (struttura, verifica delle fondazioni in opera, opere di finitura, relativi impianti meccanici, elettrici e speciali), di cui al riferimento WBE YB.3.04C1, YB.3.08C3 che si rinviene nell'elaborato YB00\_1023 - Cronoprogramma dei lavori;
- realizzazione del locale tecnico antincendio su platea in cls armato;
- realizzazione del piazzale comprese le opere di drenaggio;

nonché ogni ulteriore attività ed onere necessari per l'esecuzione dei lavori volti alla realizzazione dell'NPO2 oggetto dell'appalto, come previsti dal presente Contratto, dalla documentazione progettuale e dai documenti contrattuali tutti, **conformemente all'Offerta presentata in gara dall'Appaltatore**, secondo la miglior regola dell'arte.

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare il progetto di cui al numero 1 del presente articolo, ritenendolo completo ed esente da vizi, errori ed omissioni. Dichiara, altresì, che il progetto di cui al numero 2 del presente articolo è perfettamente idoneo ad essere realizzato e ad assicurare la perfetta esecuzione dei relativi lavori secondo le migliori regole dell'arte, per il corrispettivo contrattuale convenuto ai sensi del successivo Art. 4 e nel rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo Art. 3.

Il presente Contratto comprende, oltre alla realizzazione delle predette opere, la redazione di ogni documentazione necessaria per l'approvazione, realizzazione, verifica e collaudo delle opere realizzate o comunque richiesta dai documenti contrattuali.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle suddette lavorazioni alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di eseguire i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante e che tutti i documenti di cui al seguente Art. 2 sono sufficienti ed atti ad individuare tutti i lavori oggetto dell'appalto e a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per la buona organizzazione del cantiere.

#### **Art. 2 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnica posta a base di gara e dal Capitolato Generale, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui, anche se non allegate e comunque firmate dalle Parti, s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In caso di difformità, la documentazione tecnica posta a base di gara prevarrà sul Capitolato Generale e sulle disposizioni del presente Contratto.

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, **che costituiscono in ogni caso parte integrante e sostanziale del presente Contratto**, di seguito elencati:

- *lex specialis* di gara e relativi allegati;
- progetto esecutivo e relativi allegati, come specificato all'articolo 1,

numero 1 del presente Contratto;

- patto d'integrità e protocollo d'intesa sottoscritti dall'Appaltatore;
- documentazione amministrativa prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;
- offerta tecnica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;
- offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;
- elenco elaborati;
- delibera di aggiudicazione definitiva;
- dichiarazione dell'Appaltatore in ordine ai conti dedicati a pubbliche commesse, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- *[(eventuale) Atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza e procura del [●] (n. [●] rep. e n. [●] racc.) del Notaio [●] di [●]].*

### **Art. 3 – DURATA**

Il termine di ultimazione generale per l'esecuzione di tutti i lavori volti alla realizzazione di NPO2 oggetto del presente Contratto è di 594 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna - anche parziale - dei lavori come indicato nell'elaborato *YB00\_1023 - Cronoprogramma dei lavori*.

Sono previsti inoltre i seguenti termini di ultimazione - anche parziale - dei lavori:

1. Completamento vasca CV3A e opere connesse, compresa la viabilità, da completare entro 145 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna anche parziale dei lavori.
2. Avvio costruzione NPO2 SUD – AREA PUNTI VENDITA B entro 81 giorni naturali e consecutivi dalla CONSEGNA DEL PADIGLIONE D.
3. Completamento NPO2 SUD, funzionale e funzionante, entro 375 giorni naturali e consecutivi dalla consegna anche parziale dei lavori.

4. Avvio costruzione NPO2 NORD – AREA PUNTI VENDITA C entro 151 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del PADIGLIONE C.
5. Completamento NPO2 NORD, funzionale e funzionante, entro 574 giorni naturali e consecutivi dalla consegna anche parziale dei lavori.

L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori un cronoprogramma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, che dovrà essere coerente con i termini di ultimazione generale e di ultimazione parziale e con il cronoprogramma di appalto. Ogni due mesi - e, comunque, quando richiesto dalla Direzione Lavori - l'Appaltatore dovrà sottoporre a quest'ultima l'aggiornamento del cronoprogramma che evidenzii i ritardi eventualmente accumulati e le modalità di recupero degli stessi.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta che la consegna delle aree di lavoro pertinenti alle opere da eseguire, avverrà in modo parziale, in più fasi e tempi, man mano che se ne presenti la necessità, compatibilmente con le fasi di lavoro previste nel predetto cronoprogramma, e contestualmente accetta che, in tali ipotesi, i termini di ultimazione generale e parziale dei lavori decorrano dalla data del Verbale di Consegna dei lavori, senza aver nulla a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo, compenso o risarcimento di sorta, né alcun diritto ad un prolungamento dei tempi di esecuzione del presente appalto.

La Stazione Appaltante si impegna a consegnare il cantiere all'Appaltatore disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso. La consegna dei lavori avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Per l'eventuale concessione di sospensioni e proroghe si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

I verbali che ordinano le sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono essere inoltrati al Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il RUP non si pronunci, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP con annotazione sul verbale.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso od indennizzo.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono



concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo la tempistica contrattuale o della loro ritardata ultimazione:

- 1) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche dei Servizi (acqua, luce e gas) necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva;
- 3) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
- 4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- 5) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Contratto e dal Capitolato Generale;
- 6) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati coinvolti nell'esecuzione dell'appalto;
- 7) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori.

La Stazione Appaltante, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori o di parte di essi, qualora ricorrano:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) comprovate ragioni tecnico-logistiche;
- c) cause di forza maggiore;
- d) altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione dei lavori, tra cui le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera nei casi previsti all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Art. 4 – IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto l'Appaltatore ha offerto in sede di Gara un ribasso del \_\_\_% sull'importo a base di gara (Euro 43.480.649,14, oltre I.V.A).

Pertanto, il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto è pari ad **Euro** \_\_\_\_\_, oltre I.V.A. di cui:

- a) Euro \_\_\_\_\_, oltre I.V.A., quale importo forfettario, onnicomprensivo, fisso e invariabile, riferito alla parte dei lavori appaltata "a corpo";
- b) Euro 1.317.012,79, oltre I.V.A., quale importo massimo che potrà essere corrisposto in favore dell'Appaltatore "a misura" in riferimento ai cosiddetti "oneri di conferimento", naturalmente ribassati del sopra richiamato ribasso.
- c) Euro 449.444,54, oltre I.V.A., per oneri della sicurezza relativi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, vale a dire per oneri "esterni" relativi a opere e attività non previste dal progetto posto a base di gara e definite esplicitamente nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; importo non soggetto a ribasso d'asta.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto d'appalto avverrà "**a corpo**" – con l'eccezione dei cosiddetti "oneri di conferimento" – e verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti

dall'articolo 113 bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Il pagamento del corrispettivo relativo ai cosiddetti “oneri di conferimento” – relativi alle seguenti voci di prezzo:

1C.27.050.0100.c;            1C.27.050.0100.f;            1C.27.050.0100.g;

1C.27.050.0100.k;            1C.27.050.0100.l;            1C.27.050.0150.b;

1C.27.050.0200.a;            1C.27.050.0200.b;            1C.27.100.0010.a;

1C.27.100.0010.c; 1C.27.100.0010.g; 1C.27.100.0010.h; PA.BO.003a;

PA.BO.009a; PA.OC.011a avverrà “a misura” nel rispetto dei termini

previsti dall'articolo 113 bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii; si segnala, in particolare, che su tali voci di prezzo relative agli oneri di conferimento, verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1-*quater* del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni del progettista avverrà in seguito alla validazione e all'approvazione del progetto ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 113 bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Con riferimento alla parte di lavori rispetto alla quale il presente Contratto è stipulato “a corpo”, di cui alla precedente lett. a), l'importo globale forfettario si intende comprensivo di tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte in ogni sua componente prestazionale, oltre a tutto ciò che, pur non espressamente previsto, sia necessario per dare le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Con riferimento alla parte di lavori rispetto alla quale il presente Contratto è stipulato “a misura”, di cui alla precedente lett. b),

l'importo può variare - in aumento o in diminuzione - in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui alla normativa vigente e le condizioni previste dalla documentazione di gara e contrattuale tutta.

Qualora dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista nel presente Contratto, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento a quanto previsto al successivo Art. 11.

I pagamenti saranno effettuati mediante la compilazione di stati di avanzamento lavori ("**S.A.L.**") redatti nei termini di cui al successivo Art. 9.

Le eventuali penali comminate di cui al successivo Art. 15 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro dello stesso entro trenta giorni.

#### **Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente Contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni ivi stabilite e di tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, di cui al precedente art. 2. Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si applicano:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ("**Codice dei Contratti Pubblici**");
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate dal Codice;
- il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.,

ciò indipendentemente dal fatto che nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

#### **Art. 6 – DOVERI DELL'APPALTATORE**

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi documenti allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel Contratto e relativi allegati. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.

In applicazione dell'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 recante "Disposizioni in materia di responsabilità dell'Appaltatore", l'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare il regolare versamento delle ritenute scadute alla data del pagamento dei corrispettivi relativi tramite asseverazione di un Responsabile C.A.F. o di un Professionista abilitato o attraverso dichiarazione sostitutiva. In caso di subappalto l'Appaltatore sarà obbligato all'invio delle stesse dichiarazioni rese dal subappaltatore.

L'Appaltatore dichiara, altresì, quanto segue:

- che nel mese di agosto e nei periodi festivi sarà garantita la presenza in cantiere di maestranze e mezzi d'opera adeguati in rapporto alle lavorazioni da effettuare;
- che il termine fissato per la formulazione dell'offerta ha consentito un accurato esame del progetto fornito dalla Stazione Appaltante, nonché l'effettuazione dei necessari sopralluoghi nella zona

- interessata dai lavori e che la documentazione di gara fornita dalla Stazione Appaltante è sufficiente e completa per procedere alla esecuzione delle opere appaltate; pertanto, nessun compenso o indennità di sorta potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante adducendo motivazioni di incompletezza della documentazione progettuale e della documentazione di gara nel suo complesso;
- di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, in particolare quelle relative alla sicurezza e protezione ambientale, sia generali sia particolari, che comunque possano avere influito sulle determinazioni dell'offerta, nonché di avere attentamente esaminato e accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella *lex specialis* di gara, nel progetto e in tutti i documenti contrattuali.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle prescrizioni di legge e del presente Contratto che, in relazione all'esecuzione dell'appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero collaborare con l'Appaltatore stesso nell'esecuzione dell'appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle

lavorazioni in oggetto. L'Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima della stipulazione del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all'assunzione dell'appalto.

L'Appaltatore si assume l'onere dell'espletamento, secondo le norme di legge, delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità e degli Enti competenti.

L'Appaltatore si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad:

- astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all'Appaltatore);
- provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente proprietario della strada.

L'Appaltatore si impegna altresì:

- a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i;
- a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
- a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al

Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del Contratto;

- a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);

#### **Art. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla documentazione tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre a quelli a lui imposti per legge.

2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) il carico, lo scarico, il sollevamento e l'abbassamento di tutti i materiali;
- d) gli attrezzi e le opere provvisori e quant'altro occorrer possa alla piena e perfetta esecuzione dei lavori;
- e) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui decorre la consegna dei lavori e sino al compimento del certificato di collaudo provvisorio;
- f) le vie di accesso al cantiere;
- g) la verifica delle dimensioni di cantiere ed i disegni di officina delle opere in carpenteria metallica;
- h) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori;
- i) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento dei danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) la custodia e la conservazione delle opere dopo il verbale di ultimazione lavori e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo positivo.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del



cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamentari vigenti.

4. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di progetto, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tutti i suoi operatori in cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 33.

#### **Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo lavori. L'anticipazione, se richiesta dall'Appaltatore, sarà dovuta alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

L'anticipazione è erogata in subordine alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tale garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore decade dalla predetta anticipazione se l'esecuzione dei lavori non è effettivamente accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori, nei termini previsti dal cronoprogramma e se non procede secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La contabilizzazione "a corpo", ai sensi del D.lgs. 50/2016, avverrà come lavori pagati per S.A.L. bimestrali.

2. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni speciali.

4. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati in ogni S.A.L. a misura, a cura del Direttore dei Lavori, sulla base delle opere installate e delle attività svolte in tema di sicurezza, così come

previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

**Art. 10 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO**

I prezzi d'appalto s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto.

**Art. 11 – VARIAZIONE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice dei Contratti Pubblici, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base ad elenco prezzi di Contratto e, in difetto, al Listino Regione Lombardia edizione 2021, o, infine, a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.; tutti assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara di cui al precedente Art. 4.

E' quindi consentita l'applicazione dell'art. 106, del Codice, ivi comprese eventuali variazioni in aumento e/o diminuzione.

**Art. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO**

Le opere saranno liquidate sulla base dei S.A.L., previa verifica della regolarità del DURC.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Su ogni S.A.L. verrà effettuato il recupero anticipato, in proporzione alla percentuale del S.A.L., delle trattenute per gli adempimenti Enti previdenziali pari allo 0,5%, fermo restando la verifica da parte della Direzione Lavori del raggiungimento dell'avanzamento previsto.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto

dai relativi documenti amministrativi contabili, fatta deduzione dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati all'Appaltatore in conto lavori.

La rata di saldo e lo svincolo delle garanzie verranno liquidati dopo l'approvazione del collaudo finale positivo e previo accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore agli obblighi contributivi ed assicurativi. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi), nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

#### **Art. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore dovrà stipulare polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari **all'importo del presente Contratto (I.V.A. esclusa)** e che preveda la garanzia di responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad **Euro 5.000.000,00, I.V.A. esclusa** (tale importo è così determinato in quanto le lavorazioni dovranno essere eseguite durante l'esercizio dell'attività di mercato).

Copia della/e polizza/e dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima della consegna lavori.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dell'avvenuto pagamento del premio di polizza sia al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione sia al rinnovo dei premi.

Ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, per la liquidazione della rata di saldo, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a 5.000.000 di euro, per le medesime motivazioni sopra richiamate al presente articolo.

**Art. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Appaltatore è obbligato a costituire, nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva.

Resta inteso, naturalmente, che tale garanzia deve prevedere espressamente (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.; nonché, (iii) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora -a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto- la stessa decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi supportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nell'ipotesi di cui al successivo art. 24.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determinerà la revoca dell'affidamento dei lavori e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell'offerta economica da parte della Stazione Appaltante.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Art. 15 – PENALI**

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione generale di cui al precedente art. 3, si applicherà una penale giornaliera la cui misura viene concordemente indicata dalle Parti nella quota dell'1 per mille del corrispettivo dell'importo contrattuale, pari ad Euro \_\_\_\_\_, per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine.

Anche in caso di ritardo rispetto ai termini di ultimazione intermedi di cui al precedente articolo 3 si applicherà una penale giornaliera dell'un per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo accumulato rispetto a ciascun termine intermedio.

Le penali, con l'applicazione stessa delle aliquote di cui al precedente periodo, trovano applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e di ritardo nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo netto d'appalto, pena la facoltà, per la Stazione

Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

#### **Art. 16 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici. L'autorizzazione al subappalto è subordinata, in ogni caso, all'adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto.

#### **Art. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici è vietata la cessione del presente Contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici.

È consentita la cessione dei crediti dell'Appaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, l'Appaltatore prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante potrà cedere in garanzia o costituire in pegno e/o ad assoggettare ad altre eventuali forme di garanzia

ammesse dalla legge, purché esclusivamente in favore degli istituti bancari che finanzieranno la realizzazione dell'NPO2 (o presteranno servizi finanziari ancillari nell'ambito di tale finanziamento), i crediti derivanti dal presente Contratto.

Le parti concordano, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1241 ss. cod. civ., che l'Appaltatore (o alcuno dei suoi soci) non potrà compensare i propri crediti a qualunque titolo, ancorché liquidi ed esigibili, verso la Stazione Appaltante, con i propri debiti nei confronti di quest'ultimo nascenti dal presente Contratto o altrimenti.

**Art. 18 – VERIFICHE/CONTROLLI**

La Stazione Appaltante procederà a verifiche/controlli, con personale proprio e/o con il Direttore dei Lavori, sulla regolare esecuzione delle prestazioni affidate ed avrà diritto ad eseguire accertamenti in qualunque momento. L'esito di tale attività si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante e/o il Direttore dei Lavori accertino la mancata esecuzione di una lavorazione o di un servizio ovvero l'avvenuta esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo e nei suoi allegati, nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara o nel Contratto, ne daranno comunicazione all'Appaltatore mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo PEC. L'Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per trasmettere, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente questo termine senza che l'Appaltatore sia stato in grado di dimostrare l'esistenza, a monte, di una o più cause di forza maggiore, che gli abbia impedito e/o gli impedisca tutt'ora di eseguire la lavorazione di cui all'accertamento, la Stazione Appaltante o il Direttore dei Lavori invierà all'Appaltatore un ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire le attività omesse.



Il collaudo dei lavori avverrà ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del Codice dei Contratti e dagli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori volti alla realizzazione dell'NPO2 oggetto del presente Contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.

#### **Art. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso, l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione Lavori, ad ultimare l'esecuzione delle prestazioni in corso di adempimento. In tal caso, all'Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti dal presente Contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, l'Appaltatore accetta che nessun indennizzo gli sia dovuto da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Clausola risolutiva espressa**

Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei Documenti Contrattuali e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. c), del Codice, l'Appaltatore si sia trovato in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
- b. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti Pubblici, non si sarebbe dovuto aggiudicare il presente Contratto in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- c. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- d. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- e. perdita, Da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o la perdita dell'attestazione SOA;
- f. cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante;
- g. ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- h. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- i. subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- j. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi di legge;
- k. manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell'esecuzione dell'appalto (dimostrabile per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l'esecuzione del presente Contratto, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc...);
- l. mancata approvazione del progetto esecutivo per causa dell'Appaltatore o mancata consegna dei lavori per causa dell'Appaltatore;
- m. mancato avvio dell'esecuzione del Contratto per causa dell'Appaltatore;
- n. conseguimento di un ritardo nell'esecuzione del Contratto di oltre 15 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al cronoprogramma contrattuale;
- o. conseguimento di un ritardo nell'ultimazione dei lavori di oltre 30 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al termine di ultimazione generale dei lavori;
- p. mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;
- q. abbandono del cantiere per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;
- r. mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;

- s. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai;
- t. esito negativo delle verifiche in ordine alla regolare esecuzione delle opere e/o anche solo di parte delle stesse;
- u. mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui al presente Contratto e nei Documenti Contrattuali;
- v. nel caso di inadempimento dell'Appaltatore alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori per l'esecuzione dell'appalto;
- w. nel caso di violazione dei divieti di cessione del presente Contratto;
- x. nel caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Ferme restando le disposizioni previste per specifiche cause di risoluzione, e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, nei casi previsti all'elenco che precede, la Stazione Appaltante comunicherà la contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni, scaduto il quale il presente Contratto di intenderà risolto.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si farà luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore - o un suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza delle attività già eseguite, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla stessa dallo scioglimento del presente Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti, oltre alle penali, i costi dei lavori e/o delle parti di opere eseguite (o da eseguire) in danno e ogni altra somma dovuta dall'Appaltatore e magari anticipata o pagata dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto per causa imputabile all'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

#### **Art. 21 – RISERVE**

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,

senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel predetto termine di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate

vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

**Art. 22 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle lavorazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le lavorazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di

quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l'Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.

L'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante i seguenti documenti che sono allegati al presente Contratto:

- tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza,
- il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
- la dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori, che attesta l'iscrizione all'Anagrafe antimafia;
- la dichiarazione, rilasciata dall'imprenditore, "di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato";

#### **Art. 23 – SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e a ottemperare agli ordini impartiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

A tal fine, si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare



di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente Contratto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 24 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Agli effetti del presente Contratto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

#### **Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente Contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere

comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle Parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento UE 2016/679, nonché ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

**Art. 26 – CODICE ETICO E D.LGS. N. 231/2001**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i., il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Stazione Appaltante ed il Codice Etico della Stazione Appaltante e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni sia un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Stazione Appaltante e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e

legittima la Stazione Appaltante risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

**Art. 27 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

L'efficacia del presente Contratto è subordinata all'inesistenza, accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa antimafia.

Nel caso in cui una delle suddette cause di decadenza dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi dell'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il presente Contratto sarà risolto.

**Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il presente Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga –pena la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile – a rendere tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dichiarati (cfr. allegato) e dedicati, anche in via non esclusiva, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**Art. 29 - SPESE DI CONTRATTO**

Le spese relative al presente Contratto, inerenti e conseguenti, ivi **comprese quelle per la registrazione del presente Contratto all'Agenzia delle Entrate** (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna lavori

sino a quello della data di emissione del Certificato di Collaudo. Ai fini fiscali si dichiara che le lavorazioni di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie come esplicitate all'articolo 16 del bando integrale di gara.

**Art. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici, per qualsiasi controversia, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, \_\_\_\_\_.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di aver attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e ss., cod. civ., l'Appaltatore approva le seguenti clausole del presente Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (Doveri dell'Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 14 (Deposito cauzionale); art. 15 (Penali), art. 16 (Subappalto), art. 17 (Cessione del Contratto), art. 18 (Verifiche/Controlli), , art. 19 (Recesso dal Contratto), art. 20 (Risoluzione del Contratto), art. 26 (Codice Etico e D.Lgs. n. 231/2001), art. 27 (Certificazione Antimafia), art. 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Milano, \_\_\_\_\_

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_